

Decadenza dell'autorizzazione unica relativa ad un impianto di biogas

Cons. Stato, Sez. IV 29 maggio 2023, n. 5260 - Carbone, pres.; Conforti, est. - Società Agricola Geo di Gallo Marco & C. s.s. (avv. Tapparo) c. Comune di Fagagna (avv. Matarazzo) ed a.

Ambiente - Autorizzazione ambientale energetica a produrre energia elettrica per un impianto di biogas - Decadenza dell'autorizzazione unica.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Giunge all'esame del Consiglio di Stato l'appello proposto dalla Società Agricola Geo di Gallo Marco & C. avverso la sentenza del T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia n. 464 del 4 novembre 2022.
2. La controversia ha ad oggetto per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'istanza del 9 settembre 2021 e per l'accertamento e la dichiarazione della persistente validità ed efficacia dell'autorizzazione ambientale energetica a produrre energia elettrica in relazione all'impianto di biogas di proprietà dell'istante.
3. Con il provvedimento del 21 maggio 2019 il Comune di Fagagna ha dichiarato la decadenza dell'autorizzazione unica del 27 giugno 2012.
 - 3.1. Il 14 ottobre 2019, il GSE ha revocato il provvedimento di attribuzione della qualifica IAFR, con la conseguente decadenza del contratto "TO102878" stipulato dal GSE con la società.
 - 3.2. Con la diffida del 7 aprile 2021, la Società Agricola "GEO" di GALLO Marco & C. S.S. ha invitato il GSE "a voler ammettere/riammettere la società "GEO" al beneficio di cui al provvedimento del 31.10.2013".
 - 3.3. Successivamente, il 9 settembre 2021, la società Geo ha formalizzato "un'istanza di annullamento in autotutela amministrativa, con cui chiedeva al SUAP l'accertamento dell'efficacia dell'autorizzazione, rivendicando la legittimazione a subentrare nella preesistente autorizzazione sul presupposto della estraneità rispetto alla sopravvenuta carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di titolarità della medesima come riscontrati nei confronti della precedente titolare..." (pagina 3 del ricorso di primo grado).
4. Rimaste senza esito le istanze proposte, la società ha proposto il ricorso depositato in data 7 giugno 2022, dinanzi al T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia.
 - 4.1. Con il ricorso in questione, la società ha domandato di "dichiarare l'illegittimità del silenzio e dell'inadempimento serbato dall'Amministrazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la persistente validità ed efficacia dell'autorizzazione ambientale energetica...", "conseguentemente, ordinare all'amministrazione regionale di provvedere in ordine alla suddetta autorizzazione ambientale riconoscendone la efficace titolarità in capo alla società ricorrente" e, pertanto, di "concludere il procedimento di validazione dell'autorizzazione stessa con un provvedimento espresso".
 - 4.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Fagagna, resistendo al ricorso.
 - 4.3. Non si è costituita in giudizio, la Regione Friuli Venezia Giulia, pure intimata in giudizio.
5. Con la sentenza n. 464/2022, la Regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite (mille euro).
6. La società ha impugnato la sentenza di primo grado, proponendo due distinti motivi di appello.
 - 6.1. Con il primo motivo di appello, la società si duole dell'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, evidenziando che il Tar avrebbe travisato le censure formulate in primo grado. Tali doglianze vertevano sulla violazione della disciplina relativa all'autorizzazione ambientale e sulla circostanza che ne sarebbe stata erroneamente la decadenza. Secondo la società appellante:
 - i) "La sentenza [...] non inferisce minimamente l'aspetto essenziale della vicenda in contesto costituito dalla indebita ed illegittima sovrapposizione operata dagli enti pubblici controinteressati, tra autorizzazione edilizia decaduta asseritamente ed autorizzazione unica ambientale per la produzione di energia fonti energetiche rinnovabili, del tutto valida, efficace e perdurante";
 - ii) "la sentenza impugnata omette qualsivoglia valutazione circa l'eccezione e la deduzione attorea di una argomentazione allegata nelle prime cure del presente giudizio amministrativo, in ordine alla omessa valutazione della perduranza e dell'efficacia giuridica di un titolo abilitativo quale quello autorizzatorio unico ambientale";
 - iii) in ragione di questi errores in iudicando, si sarebbe omesso di riconoscere "la validità, l'efficacia e la validità della autorizzazione unica ambientale preesistente in capo alla nuova titolarità della società, odierna appellante".
 - 6.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante insiste sull'obbligo della Regione di accogliere la richiesta di voltura del titolo.
 - 6.3. In data 31 gennaio 2023, la società appellante ha depositato una nota con la quale ha dichiarato: "Si precisa che il ricorso in appello di cui sopra può essere inteso ex art. 117 c.p.a.".



6.4. Si è costituito in giudizio il Comune resistendo all'appello.

6.5. Il 20 marzo 2023, il Comune di Fagagna ha depositato delle "note a verbale", mentre la società appellante ha fatto istanza affinché la causa venga chiamata "non prima delle ore 11.30", salvo poi delegare la rappresentanza processuale con atto depositato successivamente in pari data.

7. Nel corso della discussione in camera di consiglio svoltasi in data 23 marzo 2023, il difensore del Comune di Fagagna ha rilevato la tardività del deposito del fascicolo da parte dell'appellante, evidenziando che esso sarebbe avvenuto il 25 gennaio 2023, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, sarebbe avvenuta il 3 gennaio 2023.

7.1. Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. *In limine litis*, va dichiarata l'inammissibilità delle "note a verbale" depositate in data 20 marzo 2023 dal Comune appellato.

8.1. Gli scritti difensivi possono essere infatti depositati nei termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a., che devono essere computati in maniera dimezzata nei procedimenti in camera di consiglio secondo quanto disposto dall'art. 87, comma 3, c.p.a..

8.2. Questi termini non possono essere elusi mediante il deposito di atti irrituali, quale deve considerarsi quello denominato "note a verbale" depositato dal Comune di Fagagna.

9. Va invece dichiarata l'irricevibilità dell'appello per tardività del deposito del ricorso introduttivo.

9.1. La questione è stata affrontata durante la discussione orale svoltasi in camera di consiglio, sicché il contraddittorio su questo punto è stato rispettato e non sorge la necessità dell'avviso di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a..

Si tratta inoltre, pacificamente, di questione rilevabile d'ufficio dal Collegio.

9.2. In merito alla tardività del deposito, il Collegio evidenzia che, ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a., nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

9.3. Considerato che il presente giudizio è fra quelli il cui svolgimento avviene in camera di consiglio ai sensi dell'art. 87, comma 2, lett. b) e ritenuto che il termine di quindici giorni per il deposito dell'appello non risulta essere stato rispettato, l'appello va dichiarato irricevibile (Cons. giust. amm. Sicilia, 16 giugno 2021, n. 544).

10. Il Collegio ritiene comunque di evidenziare che l'appello, qualora fosse stato ricevibile, sarebbe stato comunque infondato.

10.1. La sentenza di primo grado ha correttamente individuato l'oggetto del presente giudizio, che verte, per espressa ammissione della parte ricorrente, odierna appellante, sulla mancata risposta, da parte delle autorità competenti, all'istanza di "voltura" e "ri-attivazione" dell'autorizzazione ambientale energetica che è stata dichiarata decaduta da parte del Comune di Fagagna.

10.2. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il T.a.r. ha correttamente qualificato l'iniziativa della società, come finalizzata a stimolare l'esercizio dei poteri di auto-tutela delle amministrazioni competenti, e ha, dunque, correttamente applicato i principi della giurisprudenza amministrativa (talmente consolidata da non richiedere neppure delle citazioni), secondo cui non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo all'amministrazione rispetto alle istanze di autotutela.

10.3. Invero, il Collegio rileva che le censure articolate con i motivi di appello non potrebbero neppure essere interpretate nel senso di riconoscere loro un contenuto impugnatorio del provvedimento di decadenza e degli atti conseguentemente emanati, *in primis* per l'espressa qualificazione della tipologia di ricorso presentata, avvenuta ad opera dell'appellante con la nota del 31 gennaio 2023, di cui pure si deve tenere conto; *in secundis*, in quanto a voler così interpretare le doglianze articolate, esse sarebbero del tutto inammissibili rispetto al *thema decidendum* del giudizio di primo grado e, in particolare, rispetto al *petitum*, essendosi ivi domandato, espressamente, di "accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio e dell'inadempimento serbato dall'Amministrazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la persistente validità ed efficacia dell'autorizzazione ambientale energetica a produrre energia elettrica" e di "ordinare all'amministrazione regionale di provvedere in ordine alla suddetta autorizzazione ambientale riconoscendone la efficace titolarità in capo alla società ricorrente".

11. In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va respinto.

12. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)